

OTTOBRE

**RIFERIMENTI
LEGISLATIVI**

**Questo scaden-
zario si basa sulla
legislazione vi-
gente alla data
del 24 agosto
1999.**

**ASSISTENZA FI-
SCALE**

- Datori di lavoro - Saldo Irpef 1998 e 1ª rata di acconto Irpef 1999 - Rateizzazioni e incapienze - In caso di richiesta di rateizzazione in due o più rate da parte del dipendente che si avvale dell'assistenza fiscale, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre deve essere trattenuta la quarta rata. Nei casi di incapienza delle retribuzioni corrisposte nei mesi di luglio, agosto e settembre ai fini delle trattenute in questione, la parte residua deve essere trattenuta, gravata di interessi, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre.

[Dpr n. 395/1992, art. 3, commi 5 e 8; Dlgs n. 241/1997, art. 20; Dpcm 1/4/1999].

✓ **LUNEDÌ 18
(posticipo di sabato 16)**

INPS - Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per impiegati, dirigenti agricoli e forestali occupati nel mese di settembre e per la presentazione dei relativi modelli DM10, da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta.

[L. n. 638/1983, art. 1; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

INPS - Scade il termine per il versamento del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps per i compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese di settembre, da parte dei

datori di lavoro e sostituti d'imposta.

[L. n. 335/1995, art. 2, comma 26; Dm 2/5/1996, n. 281; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

INPS - Per le cooperative agricole e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli e zootecnici propri e dei soci, scade il termine per la presentazione della denuncia e per il versamento dei contributi CIG e per assegni familiari dovuti per gli operai a tempo indeterminato (OTI), impiegati e quadri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, occupati nel mese di settembre.

[L. n. 240/1984, art. 3; L. n. 223/1991, art. 14, comma 2; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

IRPEF - IRAP - IVA - Soggetti titolari di partita Iva - Dichiarazioni annuali - Versamenti rateizzati - Per i contribuenti che hanno scelto di effettuare ratealmente i versamenti relativi alle dichiarazioni annuali unificate (modello UNICO 99):

a) se hanno versato la 1ª rata entro il 30 giugno 1999, scade il termine per il versamento della 5ª rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari allo 1,92%;

b) se hanno versato la 1ª rata dopo il 30 giugno ed entro il 20 luglio 1999 (con la maggiorazione dello 0,40%), scade il termine per il versamento della 4ª rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari allo 1,43%.

[Dlgs n. 241/1997; Dpcm 1/4/1999; Dm 1/4/1999].

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre sui redditi da lavoro dipendente e assimila-

ti, da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta.

[Dpr n. 600/1973, art. 23, comma 1, art. 24, comma 1 e art. 25; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

IRPEF - Scade il termine per il versamento del conguaglio Irpef e dell'addizionale regionale Irpef nella misura dello 0,5%, dovuta per i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato nel mese di settembre, da parte dei datori di lavoro e sostituti d'imposta. Ancora impossibile versare l'addizionale provinciale e comunale Irpef.

[Dpr n. 600/1973, art. 23, comma 3; Dlgs n. 446/1997, art. 50, comma 4; Dlgs n. 360/1998, art. 1, comma 5; Dlgs n. 241/1997, artt. 17 e 18].

Ad opera della legge n. 133 del 13 maggio 1999, l'addizionale comunale Irpef è stata estesa anche alle Province. La nuova legge ha anche modificato il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998, stabilendo che relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati l'addizionale provinciale e comunale è trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio, in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui il conguaglio è effettuato.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale deve essere trattenuta in unica soluzione nel periodo di paga in cui viene effettuato il relativo conguaglio. L'importo trattenuto deve comunque essere riportato sul modello CUD.

Resta comunque il fatto che, indipendentemente dalle deliberazioni assunte da

ogni singolo Comune, il governo non ha ancora stabilito l'aliquota base dell'addizionale provinciale e comunale Irpef. Al momento non è quindi possibile effettuare la trattenuta ed ottemperare al relativo versamento.

IVA - Contribuenti mensili non soggetti all'Irpeg: versamento dell'imposta dovuta per il mese di settembre e relative annotazioni sul registro delle fatture o dei corrispettivi. Il contribuente che abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente, può fare riferimento, per il calcolo della differenza di imposta relativa al mese di settembre, all'imposta divenuta esigibile nel mese di agosto.

[Dpr 633/1972, art. 27, commi 1 e 2; Dlgs 56/1998, art. 1, comma 1, lett. d); Dpr 100/1998, art. 1; Dm 26/2/1999].

Per l'anno 1999 la dichiarazione periodica Iva è riservata alle sole società di capitali ed agli enti soggetti all'Irpeg. Quindi, le persone fisiche e le società di persone, almeno per l'anno 1999, dovranno continuare ad applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del Dpr 633/1972, annotando sul registro delle fatture e dei corrispettivi, oltre agli estremi del versamento, gli elementi della liquidazione periodica effettuata. Saranno comunque esclusi dall'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica Iva coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, nonché i contribuenti che abbiano realizzato, nell'anno solare precedente, un volume d'affari non superiore

a 50 milioni di lire.

IVA – *Contribuenti mensili soggetti all'Irpeg: versamento dell'imposta dovuta per il mese di settembre ed annotazione sul registro delle fatture o dei corrispettivi degli estremi del versamento. Il contribuente che abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente, può fare riferimento per il calcolo della differenza di imposta relativa al mese di settembre, all'imposta divenuta esigibile nel mese di agosto.* [Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

IVA – *Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento.*

[Dpr n. 633/72, art. 21, comma 4, secondo periodo e art. 23, comma 1].

✓ MERCOLEDÌ 20

ENPAIA – *Per i datori di lavoro agricoli scade il termine per il versamento dell'acconto su TFR e premi INAIL relativi al mese di settembre per impiegati e dirigenti agricoli mediante il bollettino di c/c postale inviato dall'Istituto.*

[L. n. 1655/1962].

REGISTRO – *Scade il termine per la registrazione ed il pagamento dell'imposta per i contratti di locazione decorrenti, anche per tacito rinnovo, dal 1° giorno del mese.* [Dpr n. 131/1986, art. 17; Legge n. 449/1997, art. 21, commi 18-20; Legge 448/1998, art. 7, comma 8].

✓ LUNEDÌ 25

INPS – *Presentazione della denuncia delle giornate di*

lavoro prestate nel 3° trimestre 1999 dagli operai a tempo determinato (OTD) e delle retribuzioni corrisposte agli operai a tempo indeterminato (OTI) nello stesso trimestre.

[Decreto Legislativo n. 375/1993, art. 6].

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 375/1993, i datori di lavoro agricoli devono presentare all'Inps la dichiarazione degli operai agricoli occupati. Si deve utilizzare il modello DM-AGR. L'art. 9-quater, comma 19, del decreto-legge n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996, punisce con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente, l'omessa, incompleta o infedele presentazione all'Inps, nei termini prescritti, della dichiarazione in oggetto.

✓ MARTEDÌ 2 NOVEMBRE

**(posticipo di domenica
31 ottobre)**

DICHIARAZIONI UNIFICATE (redditi, Irap, Iva e sostituti d'imposta) – *Per per le persone fisiche e le società di persone scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione mediante i soggetti abilitati diversi da banche e uffici postali.*

[Dpcm 1/4/1999].

INPS – CONDONO CONTRIBUTIVO AGRICOLO – *Per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi del settore agricolo scade il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata dei contributi maturati a tutto il 1997 e non versati e per il versamento della prima rata di quanto dovuto ovvero della somma attualizzata in unica soluzione.*

[Legge 448/1998, art. 76; Decreto legge n. 148/1999, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172/1999].

Il condono può riguardare, nei termini della prescrizione, i contributi non versati, sia già accertati sia relativi ad omesse denunce, maturati a tutto il 1997. La regolarizzazione può avvenire scegliendo tra due modalità: a) in 20 rate gravate di interessi pari al tasso dell'1% annuo per il periodo di differimento; la prima rata deve essere versata entro il 31 ottobre, la seconda entro il 15 dicembre, le restanti diciotto semestralmente nei mesi di maggio e novembre di ogni anno; b) in unica soluzione, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate: si tratta in pratica di uno "sconto", poiché la somma dovuta si ottiene moltiplicando il debito contributivo per 0,8975929548, con un risparmio di circa il 10%.

Alla presentazione della domanda di condono deve essere allegata anche copia dell'avvenuto pagamento della prima rata ovvero del saldo attualizzato.

Usufruendo del condono si ottiene l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

Inoltre, il condono estingue: a) i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi; b) le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento; c) le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con la de-

nuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi.

IRPEF – Soggetti non titolari di partita Iva – *Dichiarazioni annuali – Versamenti rateizzati* – *Per i contribuenti che hanno scelto di effettuare ratealmente i versamenti relativi alle dichiarazioni annuali unificate (modello UNICO 99):*

a) se hanno versato la 1ª rata entro il 30 giugno 1999, scade il termine per il versamento della 6ª rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari al 2,15%;

b) se hanno versato la 1ª rata dopo il 30 giugno ed entro il 20 luglio 1999 (con la maggiorazione dello 0,40%), scade il termine per il versamento della 5ª rata, che deve essere maggiorata degli interessi pari all'1,67%.

[DLgs n. 241/1997; Dpcm 1/4/1999; Dm 1/4/1999].

IVA – *Contribuenti mensili soggetti all'Irpeg: presentazione del modello cartaceo della dichiarazione periodica relativa alla liquidazione dell'imposta per il mese di settembre.*

[Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

IVA – *Contribuenti mensili soggetti all'Irpeg: presentazione telematica della dichiarazione periodica relativa alla liquidazione dell'imposta per il mese di agosto.*

[Dpr 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4; Dm 26/2/1999].

IVA – *Per i produttori agricoli che hanno optato per il regime normale scade il termine per registrare le fatture relative a conferimenti di prodotti alle cooperative con prezzo da determinare, il cui prezzo sia stato determinato nel mese di settembre.*

[Dm 15/11/1975]. □